

Risoluzione del 03/12/2014 n. 107 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Imposte sui redditi - Oneri deducibili - Contributi assistenziali versati al Fondo - Art. 10, comma 1, lettera e-ter) e 51, comma 2, lett. a), del TUIR - Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

Testo:

Con istanza di interpello specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, è stato esposto il seguente

QUESITO

Listante rappresenta di essere una libera professionista e di avere aderito in data 1 gennaio 2013 al Fondo XY quale socio beneficiario individuale ai sensi dell'art. 4, punto 3 dello Statuto (allegato all'istanza). Tale ultima disposizione prevede che possono aderire al Fondo XY *i soci beneficiari individuali, intendendosi per tali le Persone fisiche, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi e tutti coloro che volontariamente intendano avvalersi delle prestazioni erogate dal Fondo*. Listante evidenzia di avere, in conseguenza della adesione, ha regolarmente provveduto al versamento della quota associativa annuale, pari ad euro 25,00, e dei contributi assistenziali dovuti per l'anno 2013, pari ad euro 420,00.

L'interpellante fa presente altresì che il Fondo XY è stato costituito nel 2011 con atto Notaio n. rep. C.F. con denominazione FONDO XY - FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE e che lo stesso risulta regolarmente iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari con il numero di iscrizione del 2013, alla sezione dei fondi che operano ai sensi dell'art. 51 del TUIR, ma non anche alla sezione dei fondi ex art. 10 del TUIR. Evidenzia che il fondo in questione eroga prestazioni sia integrative che sostitutive del Servizio sanitario nazionale (S.N.N.) e consente la adesione allo stesso da parte di tutti i cittadini, lavoratori dipendenti e non, che individualmente su base volontaria intendono integrare la propria copertura sanitaria per sé e per la propria famiglia, beneficiando dei vantaggi mutualistici offerti dal Fondo stesso.

Dopo avere richiamato gli artt. 10, comma 1, lett. e-ter), e 51, comma 2, lett. a), del TUIR, e ripercorso *lexkursus* normativo sui fondi sanitari integrativi, listante chiede chiarimenti in merito alla deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, dei contributi assistenziali versati al Fondo XY. In particolare, chiede:

- 1) se il versamento effettuato da un contribuente non lavoratore dipendente ad un fondo sanitario iscritto alla sezione dell'Anagrafe dei fondi sanitari prevista per i fondi che operano ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, sia comunque fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR;
- 2) se l'ambito di operatività dei fondi sanitari ex art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, sia coincidente con quello dei fondi che operano ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, sicché ad un fondo sanitario già operante ai sensi di tale ultima norma (quale il Fondo XY) debbano essere riconosciuti tutti i requisiti fiscalmente richiesti per operare anche ai sensi della prima (art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR). In questo caso, secondo listante, sarebbe ammessa la deducibilità fiscale ex art. 10, comma 1, lett. e-ter), dei contributi versati da lavoratori non dipendenti al Fondo, anche laddove esso non sia stato iscritto all'apposita sezione dell'Anagrafe dei fondi sanitari prevista per i fondi che operano ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Listante ritiene che i contributi versati al Fondo XY per l'anno 2013 siano deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.

L'art. 10 del TUIR rappresenta, secondo listante la norma di base, generale e di principio, che fissa la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai fondi sanitari, mentre l'art. 51 del TUIR costituisce norma speciale che disciplina la medesima deduzione limitatamente ai redditi di lavoro dipendente.

La disciplina fiscale non distingue - a parere dell'istante - tra fondi sanitari operanti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR e fondi sanitari operanti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Diventa di conseguenza irrilevante, dal punto di vista della deducibilità fiscale, il fatto che il fondo sia iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari nella sezione riservata ai fondi operanti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, oppure in quella riservata ai fondi operanti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR. I fondi operanti ai sensi di tale ultima norma non hanno, secondo listante, un oggetto esclusivo, ossia non debbono esclusivamente erogare le prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti dal decreto del Ministro della salute, analogamente a quanto avviene per i fondi operanti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito verte sulla deducibilità fiscale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, dei contributi versati da un lavoratore autonomo ad un fondo (Fondo XY) iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari nella sezione riservata ai fondi operanti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Si premette che lart. 51 del TUIR detta le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il comma 2 della norma citata reca l'elencazione tassativa delle somme e dei valori che, benché percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, non concorrono a formare il reddito. Tra queste rientrano, ai sensi della lettera a), *i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter).*

Lart. 10, comma 1, del TUIR, prevede, alla lettera e-ter), tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, *i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a).*

Lattuale formulazione delle disposizioni richiamate discende dalle modifiche apportate dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), il cui art. 1, comma 197, ha sostituito all'articolo 10, comma 1, e all'articolo 51, comma 2, del TUIR, rispettivamente, le lettere e-ter) ed a).

La relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2008 specifica che l'intervento normativo è stato volto a razionalizzare *l'attuale quadro fiscale dettato dal testo unico delle imposte sui redditi in relazione alle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, uniformando la misura massima della deduzione prevista, per i soli dipendenti, dall'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR, a quella prevista per tutti i contribuenti, ma con esclusivo riferimento ai fondi integrativi del S.S.N., dall'art. 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR.*

Le disposizioni di attuazione dei richiamati articoli del TUIR sono state adottate con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 27 ottobre 2009. In particolare, lart. 1 del decreto individua, al comma 2, gli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, e al comma 3 gli ambiti di intervento degli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Lart. 2 del decreto del 31 marzo 2008, inoltre, istituisce presso il Ministero della Salute l'Anagrafe dei fondi sanitari, cui debbono iscriversi sia i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale sia gli enti, casse e società di mutuo soccorso, comunicando le informazioni ivi indicate.

Lart. 3 del decreto del 27 ottobre 2009 prevede, al comma 1, che l'iscrizione all'Anagrafe ovvero il rinnovo avvenga entro il 31 luglio di ciascun anno. Il comma 8 statuisce a sua volta che *il perfezionamento dell'iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe ovvero il relativo rinnovo:*

a) relativamente ai fondi sanitari integrativi, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008;

b) relativamente agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della Salute 31 marzo 2008, nonché per la verifica della soglia delle risorse vincolate.

In base al quadro normativo di riferimento, si evidenzia che la questione posta - riguardante l'applicabilità dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR ai contributi versati al Fondo XY - comporta necessariamente la preliminare verifica della riconducibilità del Fondo XY stesso all'ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992.

Considerato che l'applicazione delle disposizioni riguardanti i fondi sanitari è di competenza del Ministero della salute che, con proprio decreto, ha definito sia gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale che degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, è stato acquisito il parere della competente Amministrazione in merito alla riconducibilità del Fondo XY all'ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi.

Il Ministero della Salute ha ritenuto che *gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. e-ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986.*

Per il profilo della disciplina sostanziale, il Ministero richiama la normativa che delimita gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992. Al riguardo, evidenzia che *Già nella norma citata si chiarisce che tali fondi possono essere istituiti al fine di favorire forme di assistenza integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale; essi sono quindi finalizzati all'erogazione di trattamenti e prestazioni non*

comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, ovvero, come specificato dall'articolo 9, comma 4, lett. b), di prestazioni ricomprese nei livelli essenziali, ma per la sola quota a carico dell'assistito o, ancora, le prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate o in forma domiciliare, sempre per la quota a carico degli assistiti..

Specifica, inoltre, che il finanziamento privatistico dell'assistenza sanitaria è stato collocato, dal legislatore, in una prospettiva di complementarietà rispetto a quello gravante sul sistema pubblico, nella convinzione che su quest'ultimo incomba comunque il dovere, di derivazione costituzionale, di garantire le prestazioni sanitarie ritenute essenziali e che, quindi, ferma restando la libertà di costituire fondi privati per il finanziamento di prestazioni già erogate dal servizio sanitario nazionale, occorresse incentivare prevalentemente i fondi privati finalizzati ad erogare le altre prestazioni non comprese nei livelli essenziali..

Per quanto concerne la disciplina fiscale, che si è aggiunta a quella sostanziale, il Ministero fa notare che mentre l'art. 10, comma 1, lett. e-ter) disciplina gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ricomprendendo, tra questi, i contributi versati ai fondi integrativi nazionali, ma non a quelli versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, l'art. 51, comma 2, lett. a), si riferisce specificamente al reddito da lavoro dipendente, prevedendo espressamente la deducibilità dei contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, ma non a quelli versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. La differenza tra i fondi sanitari integrativi e gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale consiste proprio nel fatto che i primi, come detto, sono finalizzati all'erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza, mentre i secondi possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Servizio sanitario nazionale..

*Il Ministero sul punto, dopo aver ricordato le modifiche apportate dalla **legge n. 244 del 2007** alle disposizioni del TUIR in esame, evidenzia altresì che *Il legislatore, dunque, aveva ben presente la predetta distinzione, e il fatto che, con riguardo al reddito complessivo, abbia previsto la deducibilità dei soli contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, mentre quella dei contributi versati agli enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali sia stata riferita solo al reddito da lavoro dipendente, depone a favore della tesi secondo cui le due fattispecie non possano essere accomunate..**

Con riguardo, infine, alla disciplina di attuazione recata dal decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008, il Ministero pone in rilievo i commi 2 e 3 dell'art. 1 che individuano, rispettivamente, gli ambiti di intervento che devono essere assicurati dai fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, e gli ambiti di intervento che devono essere garantiti dagli enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

*Per ciò che concerne questi ultimi, il Ministero evidenzia che il comma 3 dell'art. 1, *nel definire gli ambiti di intervento degli enti o casse aventi finalità esclusivamente assistenziali, specifica che essi non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi..* Secondo il Ministero, peraltro, anche il vincolo previsto dalla norma citata, secondo cui è necessario che, a decorrere dal 2010, i predetti enti o casse attestino su base annua di aver erogato, nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite, talune specifiche prestazioni, proprie dei fondi sanitari integrativi, *lungi dal consentire una sovrapponibilità tra i due tipi di fondi, ne evidenzia la distinzione, e ribadisce la volontà di promuovere, attraverso incentivi fiscali, l'erogazione di determinate prestazioni integrative rispetto a quelle già garantite dal servizio sanitario nazionale, quanto meno entro una certa percentuale, anche da parte di enti o casse che, per il resto, possono erogare anche le altre prestazioni sostitutive.**

*In base alle disposizioni richiamate e al parere reso dal Ministero della salute, si ritiene che il Fondo XY, per i motivi anzidetti, non rientri tra i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'**articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992**, e che listante non possa dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, i contributi versati al Fondo XY. Rimane ferma per listante l'ineducibilità di tali contributi ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

RISOLUZIONE N. 107/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 3 dicembre 2014

OGGETTO: Imposte sui redditi - Oneri deducibili - Contributi assistenziali versati al Fondo ... - Art. 10, comma 1, lettera e-ter) e 51, comma 2, lett. a), del TUIR - Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante rappresenta di essere una libera professionista e di avere aderito in data 1 gennaio 2013 al Fondo XY quale socio beneficiario individuale ai sensi dell'art. 4, punto 3 dello Statuto (allegato all'istanza). Tale ultima disposizione prevede che possono aderire al Fondo XY *“i soci beneficiari individuali, intendendosi per tali le Persone fisiche, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi e tutti coloro che volontariamente intendano avvalersi delle prestazioni erogate dal Fondo”*. L'istante evidenzia di avere, in conseguenza dell'adesione, ha regolarmente provveduto al versamento della quota associativa annuale, pari ad euro 25,00, e dei contributi assistenziali dovuti per l'anno 2013, pari ad euro 420,00.

L'interpellante fa presente altresì che il Fondo XY è stato costituito nel 2011 con atto Notaio ... n. ... rep. ... C.F. ... con denominazione FONDO XY - FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE e che lo stesso risulta regolarmente iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari con il numero di iscrizione ... del ... 2013, alla sezione dei fondi che operano ai sensi dell'art. 51 del TUIR, ma non anche alla sezione dei fondi *ex art. 10* del TUIR. Evidenzia che il fondo in questione eroga prestazioni sia integrative che sostitutive del Servizio sanitario nazionale (S.N.N.) e consente l'adesione allo stesso da parte di tutti i cittadini, lavoratori dipendenti e non, che individualmente su base volontaria intendono integrare la propria copertura sanitaria per sé e per la propria famiglia, beneficiando dei vantaggi mutualistici offerti dal Fondo stesso.

Dopo avere richiamato gli artt. 10, comma 1, lett. e-ter), e 51, comma 2, lett. a), del TUIR, e ripercorso l'*excursus* normativo sui fondi sanitari integrativi, l'istante chiede chiarimenti in merito alla deducibilità *ex art. 10*, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, dei contributi assistenziali versati al Fondo XY. In particolare, chiede:

1) se il versamento effettuato da un contribuente non lavoratore dipendente ad un fondo sanitario iscritto alla sezione dell'Anagrafe dei fondi sanitari prevista per i fondi che operano ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, sia comunque fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR;

2) se l'ambito di operatività dei fondi sanitari *ex art. 10*, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, sia coincidente con quello dei fondi che operano ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, sicché ad un fondo sanitario già operante ai sensi di tale ultima norma (quale il FondoXY) debbano essere riconosciuti tutti i requisiti fiscalmente richiesti per operare anche ai sensi della prima (art. 10, comma 1, lett. e-ter, del TUIR). In questo caso, secondo l'istante, sarebbe ammessa la deducibilità fiscale *ex art. 10*, comma 1, lett. e-ter), dei contributi versati da lavoratori non dipendenti al Fondo, anche laddove esso non sia stato

iscritto all'apposita sezione dell'Anagrafe dei fondi sanitari prevista per i fondi che operano ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che i contributi versati al Fondo XY per l'anno 2013 siano deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.

L'art. 10 del TUIR rappresenta, secondo l'istante la norma di base, generale e di principio, che fissa la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai fondi sanitari, mentre l'art. 51 del TUIR costituisce norma speciale che disciplina la medesima deduzione limitatamente ai redditi di lavoro dipendente.

La disciplina fiscale non distingue - a parere dell'istante - tra fondi sanitari operanti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR e fondi sanitari operanti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Diventa di conseguenza irrilevante, dal punto di vista della deducibilità fiscale, il fatto che il fondo sia iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari nella sezione riservata ai fondi operanti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, oppure in quella riservata ai fondi operanti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR. I fondi operanti ai sensi di tale ultima norma non hanno, secondo l'istante, un oggetto esclusivo, ossia non debbono esclusivamente erogare le prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti dal decreto del Ministro della salute, analogamente a quanto avviene per i fondi operanti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito verte sulla deducibilità fiscale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, dei contributi versati da un lavoratore autonomo ad un

fondo (Fondo XY) iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari nella sezione riservata ai fondi operanti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Si premette che l'art. 51 del TUIR detta le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il comma 2 della norma citata reca l'elencazione tassativa delle somme e dei valori che, benché percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, non concorrono a formare il reddito. Tra queste rientrano, ai sensi della lettera a), *“i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”*.

L'art. 10, comma 1, del TUIR, prevede, alla lettera e-ter), tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, *“i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a)”*.

L'attuale formulazione delle disposizioni richiamate discende dalle modifiche apportate dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), il cui art. 1, comma 197, ha sostituito all'articolo 10, comma 1, e all'articolo 51, comma 2, del TUIR, rispettivamente, le lettere *e-ter)* ed *a)*.

La relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2008 specifica che l'intervento normativo è stato volto a razionalizzare *“l'attuale quadro fiscale dettato dal testo unico delle imposte sui redditi in relazione alle*

deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, uniformando la misura massima della deduzione prevista, per i soli dipendenti, dall'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR, a quella prevista per tutti i contribuenti, ma con esclusivo riferimento ai fondi integrativi del S.S.N., dall'art. 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR”.

Le disposizioni di attuazione dei richiamati articoli del TUIR sono state adottate con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 27 ottobre 2009. In particolare, l'art. 1 del decreto individua, al comma 2, gli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, e al comma 3 gli ambiti di intervento degli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

L'art. 2 del decreto del 31 marzo 2008, inoltre, istituisce presso il Ministero della Salute l'Anagrafe dei fondi sanitari, cui debbono iscriversi sia i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale sia gli enti, casse e società di mutuo soccorso, comunicando le informazioni ivi indicate.

L'art. 3 del decreto del 27 ottobre 2009 prevede, al comma 1, che l'iscrizione all'Anagrafe ovvero il rinnovo avvenga entro il 31 luglio di ciascun anno. Il comma 8 statuisce a sua volta che *“il perfezionamento dell'iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe ovvero il relativo rinnovo:*

a) relativamente ai fondi sanitari integrativi, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008;

b) relativamente agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 3, del decreto del

Ministro della Salute 31 marzo 2008, nonché per la verifica della soglia delle risorse vincolate.”.

In base al quadro normativo di riferimento, si evidenzia che la questione posta - riguardante l'applicabilità dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR ai contributi versati al Fondo XY - comporta necessariamente la preliminare verifica della riconducibilità del Fondo XY stesso all'ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992.

Considerato che l'applicazione delle disposizioni riguardanti i fondi sanitari è di competenza del Ministero della salute che, con proprio decreto, ha definito sia gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale che degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, è stato acquisito il parere della competente Amministrazione in merito alla riconducibilità del Fondo XY all'ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi.

Il Ministero della Salute ha ritenuto che *“gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. e-ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986.”.*

Per il profilo della disciplina sostanziale, il Ministero richiama la normativa che delimita gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992. Al riguardo, evidenzia che *“Già nella norma citata si chiarisce che tali fondi possono essere istituiti ‘al fine di favorire forme di assistenza integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale’; essi sono quindi finalizzati all'erogazione ‘di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza’, ovvero, come specificato dall'articolo 9, comma 4, lett. b), di prestazioni ricomprese nei livelli essenziali, ma per la sola quota a carico dell'assistito o, ancora, le*

prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate o in forma domiciliare, sempre per la quota a carico degli assistiti.”.

Specifica, inoltre, che “il finanziamento privatistico dell’assistenza sanitaria è stato collocato, dal legislatore, in una prospettiva di complementarietà rispetto a quello gravante sul sistema pubblico, nella convinzione che su quest’ultimo incomba comunque il dovere, di derivazione costituzionale, di garantire le prestazioni sanitarie ritenute essenziali e che, quindi, ferma restando la libertà di costituire fondi privati per il finanziamento di prestazioni già erogate dal servizio sanitario nazionale, occorresse incentivare prevalentemente i fondi privati finalizzati ad erogare le altre prestazioni non comprese nei livelli essenziali.”.

Per quanto concerne la disciplina fiscale, che si è aggiunta a quella sostanziale, il Ministero fa notare che “mentre l’art. 10, comma 1, lett. e-ter) disciplina gli oneri deducibili dal ‘reddito complessivo’, ricomprendendo, tra questi, i contributi versati ai fondi integrativi nazionali, ma non a quelli versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, l’art. 51, comma 2, lett. a), si riferisce specificamente al reddito da lavoro dipendente, prevedendo espressamente la deducibilità dei contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, ma non a quelli versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. La differenza tra i fondi sanitari integrativi e gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale consiste proprio nel fatto che i primi, come detto, sono finalizzati all’erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza, mentre i secondi possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Servizio sanitario nazionale.”.

Il Ministero sul punto, dopo aver ricordato le modifiche apportate dalla legge n. 244 del 2007 alle disposizioni del TUIR in esame, evidenzia altresì che “Il legislatore, dunque, aveva ben presente la predetta distinzione, e il fatto che, con riguardo al reddito complessivo, abbia previsto la deducibilità dei soli contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, mentre

quella dei contributi versati agli enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali sia stata riferita solo al reddito da lavoro dipendente, depone a favore della tesi secondo cui le due fattispecie non possano essere accomunate.”.

Con riguardo, infine, alla disciplina di attuazione recata dal decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008, il Ministero pone in rilievo i commi 2 e 3 dell’art. 1 che individuano, rispettivamente, gli ambiti di intervento che devono essere assicurati dai fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, e gli ambiti di intervento che devono essere garantiti dagli enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Per ciò che concerne questi ultimi, il Ministero evidenzia che il comma 3 dell’art. 1, *“nel definire gli ambiti di intervento degli enti o casse aventi finalità esclusivamente assistenziali, specifica che essi non devono rientrare ‘nell’ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale’, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi.”.* Secondo il Ministero, peraltro, anche il vincolo previsto dalla norma citata, secondo cui è necessario che, a decorrere dal 2010, i predetti enti o casse attestino su base annua di aver erogato, nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite, talune specifiche prestazioni, proprie dei fondi sanitari integrativi, *“lungi dal consentire una sovrapponibilità tra i due tipi di fondi, ne evidenzia la distinzione”, e “ribadisce la volontà di promuovere, attraverso incentivi fiscali, l’erogazione di determinate prestazioni integrative rispetto a quelle già garantite dal servizio sanitario nazionale, quanto meno entro una certa percentuale, anche da parte di enti o casse che, per il resto, possono erogare anche le altre prestazioni sostitutive”.*

In base alle disposizioni richiamate e al parere reso dal Ministero della salute, si ritiene che il Fondo XY, per i motivi anzidetti, non rientri tra i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e che l’istante non possa dedurre dal reddito

complessivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, i contributi versati al Fondo XY. Rimane ferma per l'istante l'indeducibilità di tali contributi ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE